



REGOLAMENTO

approvato dall'assemblea dei soci in Verona l'11 dicembre 1976

Art. 1

Secondo lo statuto fondamentale della Giovane Montagna approvato il 24 marzo 1946, è costituita fin dal 1930 la Sezione di Verona.

Art. 2

La natura e lo scopo della Sezione sono quelli determinati dagli articoli 1 - 2 - 3 dello statuto fondamentale, che qui di seguito si riportano.

« ART. 1 - E' costituita in Torino, dal 1914, l'associazione "Giovane Montagna" la quale ha lo scopo di promuovere e favorire la pratica e lo studio della montagna con manifestazioni sia di carattere alpinistico che culturale ».

« ART. 2 - L'associazione è apolitica e si ispira ai principi cattolici, senza tuttavia partecipare ad organizzazioni di carattere confessionale: in omaggio a tali principi essa curerà che in ogni sua manifestazione i partecipanti abbiano modo di osservare i precetti religiosi e di trovare un ambiente moralmente sano ».

« ART. 3 - La Giovane Montagna è composta di un numero indeterminato di Sezioni e la sua sede centrale è stabilita in Torino ».

Art. 3

I soci della Sezione di Verona iscritti al C.A.I. si sono costituiti in Sottosezione della locale Sezione del C.A.I. I rapporti tra la Sezione di Verona del C.A.I. e la Sottosezione « Giovane Montagna » sono determinati dal Regolamento approvato di comune accordo nel 1947.

Art. 4

Sono organi della Sezione:

- il Presidente
- il Consiglio di presidenza
- il Collegio dei revisori
- il Consiglio dei soci anziani

Art. 5

Il Consiglio di presidenza della Sezione per conseguire gli scopi cui tende l'associazione dovrà curare:

- a) l'esatta osservanza dello statuto fondamentale del presente regolamento;
- b) la gestione finanziaria della Sezione;
- c) l'organizzazione di accantonamenti, escursioni ed ascensioni estive ed invernali, nonché di ogni altra manifestazione, anche di carattere culturale, atta a divulgare fra i soci la conoscenza e la pratica della montagna.

Art. 6

Gli accantonamenti, le escursioni e le ascensioni sociali si svolgono secondo le norme fissate dagli appositi regolamenti.

Art. 7

Il consiglio della Sezione potrà chiamare a collaborare alla attività della Sezione anche soci non eletti nel consiglio.

Tali soci, pur partecipando alle riunioni del consiglio, avranno peraltro voto consultivo, non deliberativo.

Art. 8

Le categorie dei soci, la loro ammissione, i passaggi di categoria e di Sezione, i diritti e i doveri dei soci sono regolati dagli articoli 4-5-6-7-8-9-10-11 dello statuto fondamentale.

Art. 9

Per l'accettazione della domanda di socio è necessario che il richiedente, dimostrando di conoscere e di vivere in spirito comunitario gli ideali dell'associazione, partecipi attivamente alle manifestazioni sociali.

La domanda di ammissione dovrà essere corredata dalla firma di un socio presentatore e da quella di un consigliere.

Il Consiglio di presidenza convocato con regolare O.d.G. appropria prova l'ammissione o meno del richiedente con voto di maggioranza.

I soci possono essere ammessi in qualunque tempo dell'anno, dopo che la domanda è stata accettata dal consiglio sezionale.

Per essere candidati a cariche sociali è necessaria l'iscrizione da almeno un anno.

Art. 10

Al socio che nuocesse con il suo comportamento al buon nome dell'associazione è riservata l'ammonizione da parte del Presidente. Il Consiglio di presidenza, da parte sua, può demandare la posizione del socio ammonito al Consiglio dei soci anziani, a cui competono le decisioni disciplinari della sospensione e/o della espulsione.

Art. 11

La Sezione è diretta da un Consiglio di presidenza eletto con scrutinio diretto e segreto ogni due anni nell'assemblea ordinaria annuale e composto da 15 membri eletti, oltre che dai soci onorari e benemeriti. Partecipa alle riunioni del Consiglio di presidenza, con diritto di voto, il Presidente del Consiglio dei soci anziani.

Art. 12

Il Consiglio di presidenza, entro quindici giorni dalla sua elezione, nominerà fra i suoi membri il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario, il Cassiere, il responsabile degli accantonamenti, il bibliotecario ed altri incaricati per le varie attività della Sezione.

Art. 13

Il Presidente della Sezione è il rappresentante ufficiale della Sezione presso i terzi e presso il Consiglio centrale. Deve tutelare i diritti dei soci, convocare e presiedere le adunanze, curare l'osservanza dello Statuto e del Regolamento, promuovere ogni attività della Sezione. In caso di impedimento del Presidente, rappresenterà la Sezione il Vice Presidente anziano.

Art. 14

Il Collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, viene eletto dalla assemblea in concomitanza con le elezioni del consiglio.

Suo compito è il controllo amministrativo delle attività della Sezione. Il bilancio presentato in assemblea deve essere sempre corredato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 15

Il Consiglio dei soci anziani è costituito da quanti fra i soci abbiano maturato, anche in via non continuativa e con iscrizione pure in altre Sezioni, 25 anni di appartenenza alla Giovane Montagna.

Fanno parte pure di diritto di tale consiglio gli ex Presidenti di Sezione.

Al Consiglio dei Soci anziani la Sezione affida la tutela delle norme statutarie e regolamentari e ad esso sarà demandata ogni controversia interpretativa in tale materia.

Il Consiglio dei soci anziani, su richiesta del Consiglio di presidenza, è chiamato a decidere in materia disciplinare verso i soci. Ogni decisione del Consiglio di presidenza in materia di beni sociali immobiliari, così in materia di acquisizione di impegni rilevanti, deve essere sempre accompagnata dal parere del Consiglio dei Soci anziani.

In caso di parere difforme, su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio di presidenza, i problemi in questione devono essere portati all'esame di una assemblea straordinaria. Il Consiglio dei Soci anziani si riunisce almeno una volta all'anno. Il Consiglio elegge fra i propri membri il presidente.

Art. 16

L'Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente nell'ultimo trimestre di ogni anno, straordinariamente ogni volta che il Consiglio lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno 30 Soci ordinari rivolta al presidente.

Art. 17

Le assemblee saranno valide in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 18

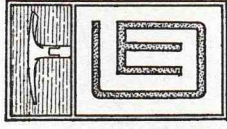
Il Consiglio della Sezione discuterà le proposte presentate da un gruppo di almeno 10 soci e, se richiesto, inserirà l'argomento nell'ordine del giorno della prossima assemblea.

Art. 19

Il patrimonio della Sezione è proprietà indivisibile dei soci. In caso di scioglimento della Sezione l'assemblea dovrà stabilire la cessione del patrimonio ad istituzioni benefiche o che abbiano finalità analoghe a quelle della Giovane Montagna.

Art. 20

Il presente Regolamento, approvato dall'assemblea dei soci del 11-12-1976 entra in vigore con l'anno sociale 1977.



STATUTO FONDAMENTALE

approvato il 24 marzo 1946

I - NATURA E SCOPO

Art. 1

E' costituita in Torino, dal 1914, l'Associazione « Giovane Montagna » la quale ha lo scopo di promuovere e favorire la pratica e lo studio della montagna con manifestazioni sia di carattere alpinistico che culturale.

Art. 2

L'Associazione è apolitica e si ispira ai principi cattolici, senza tuttavia partecipare ad organizzazioni di carattere confessionale: in omaggio a tali principi essa curerà che in ogni sua manifestazione i partecipanti abbiano modo di osservare i precetti religiosi e di trovare un ambiente moralmente sano.

Art. 3

La G. M. è composta di un numero indeterminato di Sezioni e la sua Sede centrale è stabilita in Torino.

II - DEI SOCI

Art. 4

I Soci della G. M. sono onorari, benemeriti ed effettivi. I Soci effettivi possono inoltre essere vitalizi ed annuali.

Art. 5

Per l'ammissione alla G. M. in qualità di Socio effettivo bisogna presentare regolare domanda, contrassegnata dalla firma di un Socio proponente e da quella di un Consigliere o Delegato della Sezione, e diretta alla Presidenza della Sezione. Ciascun Socio si obbliga all'accettazione ed alla esatta osservanza delle disposizioni contenute nello Statuto e nei vari regolamenti vigenti presso la Sezione cui appartiene. Questo principio vale soprattutto nei riguardi dell'art. 2 dello Statuto.

All'atto del suo ingresso il Socio dovrà pagare la quota di ammissione stabilita dal Consiglio centrale. Ogni Socio annuale è vincolato per almeno due anni da quello della sua accettazione, e corrisponderà la quota sociale in quella misura che è determinata dal regolamento della Sezione di cui fa parte.

Art. 6

I Soci vitalizi, oltre alle modalità per la domanda di cui all'articolo precedente, devono pagare una quota pari a 10 annualità,

restando dispensati da ogni ulteriore contributo. Detti Soci non sono tenuti al pagamento della quota di ammissione.

Art. 7

I Soci annuali possono passare alla categoria vitalizi: la quota di cui all'art. 6 sarà in tal caso ridotta ad 8 annualità.

Art. 8

I Soci onorari e benemeriti sono nominati dal Consiglio Centrale per propria deliberazione o su proposta delle Sezioni, con la ratifica del Consiglio Centrale. Verranno scelti tra quelle persone o enti che per speciali benemeritenze verso la G. M. si siano rese degne di tale distinzione.

Art. 9

I Soci hanno diritto:

- a) di possedere la tessera personale di riconoscimento e di fregiarsi del distintivo sociale.
- La determinazione e la misura di altre agevolazioni comuni a tutte le Sezioni è demandata al Consiglio Centrale e subordinata alle modalità di cui all'art. 17;
- b) di assistere alle assemblee del Consiglio Centrale e della propria Sezione;
- c) di frequentare i locali della Sede centrale e di tutte le Sezioni della Giovane Montagna e di partecipare alle manifestazioni, usufruendo del materiale di studio secondo i rispettivi regolamenti.

Art. 10

Il Socio annuale che intendesse passare da una ad altra Sezione della G. M. deve darne avviso al proprio Presidente sezionale, il quale ne informerà la Presidenza Centrale perché ne dia avviso alla nuova Sezione. Il Socio vitalizio dovrà inoltre versare nuovamente alla Sezione cui intende passare, la parte della quota ad essa spettante.

Art. 11

La qualità di Socio cessa:

- a) per dimissioni presentate per iscritto al Presidente della Sezione tre mesi prima della fine dell'anno, a mezzo di lettera raccomandata;
- b) per cancellazione dai ruoli dei Soci deliberata a causa di inosservanza dei doveri sociali, dalla Direzione della Sezione, e confermata dalla Presidenza Centrale.

Nei casi sovraddetti, il Socio vitalizio non avrà diritto ad alcun rimborso di quota.

III - CONSIGLIO CENTRALE

Art. 12

La Direzione della G. M. è costituita da un Consiglio Centrale di cui fanno parte:

1. i Presidenti delle Sezioni;
2. i Delegati delle Sezioni in ragione di uno ogni gruppo di 25 Soci o frazione di 25.

Art. 13

Il Consiglio Centrale nella sua tornata di marzo nomina, tra i suoi membri, l'ufficio di Presidenza Centrale che si compone di un Presidente, due Vice-Presidenti, sette Consiglieri e due Revisori dei conti. I componenti l'ufficio di Presidenza devono essere maggiorenni.

Art. 14

Il Consiglio Centrale si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, in marzo ed in novembre; in via straordinaria, ogni volta che la Presidenza Centrale lo creda necessario, o quando sia stata presentata opportuna domanda da un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Le assemblee saranno valide in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei componenti il Consiglio. Trascorsa un'ora, l'assemblea è validamente convocata in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei convenuti.

Art. 15

Nelle assemblee ordinarie il Consiglio discute il bilancio e tutto quanto può interessare la vita sociale della G. M.

L'ordine del giorno dell'adunanza, formulato dalla Presidenza, dovrà, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la discussione, essere comunicato ai singoli Consiglieri ed alle Sezioni, le quali lo terranno pubblicato nella propria Sede, affinché tutti i Soci possano averne conoscenza.

Come l'ordine del giorno, così pure le relazioni delle adunanze e dei bilanci approvati dovranno essere portati a conoscenza dei Soci.

Art. 16

Il Consiglio Centrale accetta e discute le proposte di un gruppo di almeno 25 Soci che gli siano presentate da un Presidente o Delegato di Sezione.

Art. 17

Le deliberazioni del Consiglio Centrale sono valide soltanto se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. Esse sono inappellabili.

Art. 18

I Presidenti di Sezione ed i Delegati che per gravi motivi fossero impediti di presenziare alle assemblee, possono farsi rappresentare da un membro della propria Sezione, con regolare delegazione scritta.

Art. 19

Per le votazioni da farsi durante le assemblee del Consiglio Centrale, verranno nominati tra i presenti due Scrutatori, che dovranno procedere col Segretario allo spoglio delle schede proclamando il risultato.

IV - ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO D PRESIDENZA

Art. 20

L'Ufficio di Presidenza Centrale ha il compito:

1. di rappresentare la G. M. presso le Autorità e nelle manifestazioni pubbliche;
2. di provvedere all'osservanza dello Statuto;
3. di rendere esecutive le deliberazioni del Consiglio Centrale, prepararne le riunioni ordinarie e straordinarie, conformandosi alle disposizioni dell'art. 15;
4. di studiare e di sottoporre al Consiglio Centrale tutte quelle iniziative e proposte di carattere generale, che ritenesse utili all'incremento della G. M. o che fossero all'uopo presentate dalle Sezioni;
5. di esercitare opera di controllo direttivo ed amministrativo sulle Sezioni;
6. di curare la pubblicazione del periodico sociale, affidandone la direzione tecnica a persona competente.

L'Ufficio di Presidenza Centrale sarà inoltre coadiuvato da un Segretario, da un Cassiere e da un Bibliotecario da nominarsi

ogni biennio nella sua riunione, anche all'infuori del Consiglio, ma sempre esclusivamente tra i Soci della G. M. Il Segretario, il Cassiere, il Bibliotecario ed il Redattore del periodico prenderanno parte alla adunanza del Consiglio Centrale ed avranno voto deliberativo se sono anche Consiglieri.

Art. 21

Tutte le cariche della Presidenza centrale sono gratuite. Gli eletti durano in carica per un biennio e sono rieleggibili, ad eccezione dei Revisori dei conti.

V - DELLE SEZIONI

Art. 22

Per costituire una Sezione è necessaria la presentazione alla Presidenza Centrale di regolare domanda sottoscritta da almeno 15 promotori, i quali provvederanno alla compilazione del regolamento che dovrà essere approvato in un'assemblea del Consiglio Centrale.

Art. 23

Ogni sezione è retta dall'assemblea dei propri Soci effettivi, ai quali esclusivamente è riservato il voto deliberativo, e da una propria Presidenza alla quale spetta di curare l'esecuzione dello Statuto generale e del Regolamento interno.

Art. 24

Ogni Sezione nello svolgimento del programma di azione locale gode la massima libertà, nel limite fissato dagli articoli 1 e 2 del presente Statuto; deve però far pervenire alla Presidenza Centrale annualmente una situazione morale e finanziaria e fornire tutti gli schiarimenti ed informazioni di cui fosse richiesta in conformità di quanto dispone l'art. 20.

Art. 25

Ogni Sezione è tenuta all'adempimento scrupoloso degli obblighi qui elencati in rapporto al Consiglio Centrale:

1. Versare:

- a) una quota fissa annuale per ogni Socio, deliberata annualmente dal Consiglio Centrale;
- b) metà della quota dei Soci vitalizi;
- c) una tassa di ammissione dei nuovi Soci, deliberata come sopra;

2. Presentare entro il mese di gennaio di ogni anno:

- a) il proprio bilancio, approvato dall'assemblea generale degli iscritti alla Sezione;
- b) l'elenco dei componenti la Direzione e dei delegati eletti per il Consiglio Centrale;
- c) una relazione sommaria del proprio operato durante l'anno trascorso;
- d) l'elenco nominale di tutti gli iscritti all'inizio del nuovo anno;
- e) l'elenco nominale dei Soci morosi dell'annualità, ai quali il Consiglio dovrà sospendere l'invio delle pubblicazioni.

Art. 26

Ove una Sezione non ottemperasse all'art. 25, il Consiglio Centrale potrà sospendere l'invio delle pubblicazioni a tutti i Soci della medesima.

Art. 27

Qualora una Sezione non osservasse le disposizioni statutarie e le deliberazioni del Consiglio Centrale che la interessano, o dopo essere stata richiamata all'ordine ricadesse di nuovo nelle stesse infrazioni, il Consiglio Centrale, udite le proposte della Presidenza, potrà dichiararla sciolta.

Art. 28

In caso di scioglimento di una Sezione, se il regolamento interno alla medesima si stabilisce altrimenti, il patrimonio sociale passerà in proprietà del Consiglio Centrale della G. M.

Art. 29

In caso di scioglimento della G. M. il patrimonio sociale verrà destinato in base alle disposizioni, dell'ultima assemblea del Consiglio Centrale che darà mandato ad una Commissione speciale di procedere alla liquidazione secondo le norme stabilite.

Art. 30

Per introdurre modificazioni al presente Statuto, dovrà presentarsi opportuna domanda al Consiglio Centrale, in conformità di quanto dispone l'art. 16; perché le stesse modificazioni siano definitivamente adottate occorre l'approvazione del Consiglio Centrale convalidata con voto favorevole di tre quarti delle risposte pervenute dai singoli Soci singolarmente interpellati per referendum.